



21404-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MATILDE CAMMINO	- Presidente -	Sent. n. sez. 581/2021
ALFREDO MANTOVANO		CC - 19/03/2021
VITTORIO PAZIENZA		R.G.N. 32278/2020
GIUSEPPE COSCIONI		
GIOVANNI ARIOLLI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore avv. (omissis) che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine, la rimessione di essi alle Sezioni Unite;

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) e (omissis) ricorrono per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo dei saldi attivi dei conti correnti rispettivamente ai medesimi riferibili emesso dal GIP dello stesso Tribunale.

Con riguardo al (omissis) la misura reale è stata apposta ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 648-*quater* cod. pen., essendo il ricorrente indagato per il delitto di autoriciclaggio (e di appropriazione indebita); con riferimento alla (omissis), quale terza interessata (ed intestataria di conto corrente ove sono depositate somme ritenute comunque riconducibili al ricorrente), ai sensi dell'art. 240, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Ricorso nell'interesse di (omissis)

1.1. Con il primo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in relazione alla richiesta di pronunciarsi sulla totale carenza di valutazione da parte del GIP degli elementi documentali forniti dalla difesa volti a dimostrare, per un verso, che nessun ostacolo era stato frapposto dal ricorrente all'individuazione del trasferimento della somma oggetto della contestata appropriazione indebita e, per altro, ad escludere che quanto depositato sul conto corrente intestato alla moglie e su cui aveva la delega ad operare si riferisse al ricorrente medesimo. L'ordinanza impugnata recava solo un cenno nella descrizione delle censure difensive, ma non proponeva alcun argomento di confutazione, neppure implicito, in ordine all'apparenza della motivazione del provvedimento del GIP con cui era stato convalidato il sequestro di urgenza del pubblico ministero ed emesso il decreto di sequestro preventivo.

1.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di pronunciarsi sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 648-*ter*.1, comma 4, cod. pen.

1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla configurabilità del delitto di autoriciclaggio. In particolare, difettava la sussistenza del delitto presupposto (ravvisato in quello di appropriazione indebita), in quanto nessun impedimento, sia di carattere legale che volontario, era stato posto, nel testamento che aveva nominato il ricorrente esecutore testamentario, alla facoltà di trasferire le somme che si trovavano depositate sul c/c della *de cuius* a quello al medesimo intestato, tenuto conto che l'esercizio dei poteri connessi alla figura



dell'esecutore testamentario presuppone che questi prenda possesso dei beni che fanno parte della massa ereditaria.

Inoltre, difettavano nell'operazione compiuta dall'indagato, ritenuta dimostrativa di autoriciclaggio, modalità concretamente (avverbio che costituisce un requisito della fattispecie) dissimulatorie, ossia idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, considerato che il denaro della *de cuius* era stato accreditato sul c/c intestato all'indagato e poi trasferito in un conto di investimento sempre al medesimo intestato presso la società irlandese (*omissis*), in assenza, dunque, di passaggi volti ad attribuirne la titolarità ad un terzo. Mancava, insomma, sulla scorta degli orientamenti di questa S.C., quel *quid pluris* che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta – da valutarsi *ex ante* - rispetto alla provenienza delittuosa del bene. Il Tribunale del riesame si era discostato da tali principi richiamando erroneamente un precedente di questa Corte non confacente al caso di specie; anzi, tale precedente portava ad escludere l'applicazione dell'art. 648-ter cod. pen., in quanto relativo ad un caso ove vi era stato il passaggio della titolarità del denaro a terzi, assente nel caso in esame.

Infine, laddove il Collegio ritenga sussistente un contrasto giurisprudenziale tra l'orientamento richiamato dall'ordinanza impugnata e quelli indicati in ricorso, il ricorrente insiste per la rimessione della causa alle Sezioni unite.

Ricorso nell'interesse di (omissis)

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per omesso esame di elementi decisivi per l'accertamento del fatto. In particolare, il Tribunale aveva ricondotto al ricorrente – così operando una sorta di presunzione *iuris et de iure* – la disponibilità del c/c intestato alla terza interessata (che è la moglie) in base all'esistenza di una delega ad operare su detto conto non soggetta ad alcun limite, omettendo di considerare che, sulla scorta della documentazione difensiva depositata (nota dell'8/4/2020 allegata al ricorso), ne era risultata l'assenza di sostanziale utilizzo ad opera dell'indagato benché formalmente titolare del potere di delega.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla configurabilità del delitto di autoriciclaggio e, in subordine, avanza richiesta di rimessione del giudizio alle Sezioni unite. Il mero rilascio della delega ad operare, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non era sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte del delegato delle somme giacenti sul c/c, occorrendo, sulla scorta di un più recente indirizzo della S.C. (Sez. 2, n. 29629 del 28/5/2019, RV. 277021) disatteso dal giudice del merito (che invece si era rifatto a quello

espresso da Sez. 3, n. 13130/2019, Rv. 279377), ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato (Sez. 2, n. 29692/2019, Rv. 277021). Laddove il Collegio ritenga esistente un attuale contrasto giurisprudenziale, si chiede la rimessione alle S.U.

2.3. Con il terzo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in relazione alla richiesta di pronunciarsi sul parziale dissequestro, tenuto conto che la ricorrente aveva dimostrato l'esclusiva disponibilità della somma di € 25.000,00 (derivante dal versamento di assegno circolare rilasciato alla ricorrente a titolo di caparra confirmatoria per la vendita di un immobile di esclusiva e piena proprietà della stessa).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso nell'interesse di (omissis) è infondato.

3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché formulato genericamente, in quanto si fa discendere il vizio di omessa motivazione (integrante la violazione di legge) dal mancato esame di fonti probatorie a scarico elencate solo nella loro tipologia nominativa ma prive di ogni riferimento alla loro pregnanza contenutistica.

3.2. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati per le considerazioni che seguono.

3.2.1. Anzitutto va escluso che il trasferimento, disposto dall'indagato nella qualità di esecutore testamentario, delle somme di denaro dal conto corrente della *de cuius* a quello di sua spettanza fosse necessitato per adempiere al mandato ricevuto. A prescindere che, nel caso in esame, non risulta affatto allegato che il trasferimento delle somme sul conto del ricorrente dell'indagato fosse funzionale all'esigenza di adempiere alla successiva ripartizione tra gli eredi e gli altri beneficiari in ossequio a quanto deciso con il testamento, posto che da quanto evidenziato dal giudice del merito le somme hanno preso tutt'altra destinazione, va precisato che l'attribuzione della qualità di esecutore testamentario legittima l'incaricato dal compiere tutte le operazioni "successorie" direttamente dal conto della defunta ove si trovano le somme. Anzi, tale modalità risulta la forma più garantita anche per la banca depositaria, in quanto per ogni uscita dovuta al mandato testamentario l'istituto di credito conserva il relativo documento giustificativo. In ogni caso, come precisato, è stato escluso, né provato, che detto trasferimento fosse funzionale per adempiere al meglio il mandato ricevuto (ad es.



poiché il conto del ricorrente assicurava una migliore operatività, oppure era più idoneo a far fronte ad esigenze di concentrazione, di speditezza o di risparmio, ecc).

3.2.2 Quanto, poi, alla sussistenza del delitto presupposto, va riaffermato il principio secondo cui anche l'inosservanza da parte del mandatario del vincolo di destinazione apposto alle somme ricevute concreta un'idonea interversione del possesso laddove se ne muti il titolo in forza del quale se ne abbia la disponibilità. In tal caso, infatti, le somme sono dalla proprietaria conferite *ab origine* con uno specifico vincolo di destinazione, che non può essere identificato come un mero obbligo di natura civilistica assunto con la stipulazione di un contratto (Sez. 2, n. 56935 del 2018, Rv. 274257; Sez. 2, n. 24857 del 2017, Rv. 270092). La circostanza, pertanto, che tali somme, anziché essere destinate agli scopi vincolati per cui erano state conferite, siano state dal ricorrente dapprima spostate sul proprio conto corrente e poi utilizzate per attività di investimento a suo nome ed interesse ne rivela l'intento appropriativo.

3.2.3. Sussiste, poi, il *fumus* del delitto di autoriciclaggio. Invero, nel caso in esame, in forza della ricostruzione operata dai giudici di merito, non si è assistito al mero trasferimento di somme da un conto corrente di mero deposito ad un altro sempre intestato al ricorrente e di egual natura. Il trasferimento risulta avvenuto in favore di una società estera di *trading* con conto di appoggio su banca estera e in assenza sia di una causale sottostante al movimento della somma di denaro (il bonifico è infatti privo di causale) che dei necessari contratti che sovrintendono alle operazioni che la società di *trading* dovrà compiere. Posto che lo scopo di dette società è quello di far girare il denaro a titolo di investimento, si profila uno scenario infinito di possibilità - dettate dalla natura, anche geografica e dimensionale, delle varie operazioni e degli strumenti finanziari attivabili e in cui può essere investita la liquidità - che tipicamente sono idonee a rendere concretamente più difficile l'identificazione della provenienza delittuosa.

Corretta, dunque, risulta da parte del giudice del merito l'applicazione della disposizione di cui all'art. 648-ter 1 cod. pen., la quale non esclude affatto che le operazioni di ostacolo possano essere riferibili allo stesso soggetto laddove ci si trovi dinanzi ad una filiera di carattere "dinamico" concretamente idonea a rendere, nel prosieguo della successione delle operazioni, più difficile l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, anche alla luce del *quid pluris* costituito proprio dalla condotta dell'indagato che ne ha occultato causale e finalità. E l'ipotesi delineata dal Tribunale del riesame, proprio in ragione degli elementi fattuali sopra declinati, è logicamente dimostrativa del *fumus* del reato

per cui il sequestro è stato operato, posto che – come questa Corte ha avuto modo di affermare - ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 2019, Rv. 276974).

4. Ricorso nell'interesse di (omissis) .

Il ricorso nell'interesse di (omissis) è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati.

4.1-4.2. I primi due motivi, che attengono alla riconducibilità all'indagato del conto corrente intestato alla ricorrente su cui questi è delegato ad operare (sino al 2/12/2019 essendo poi stata la delega revocata nelle more del procedimento penale), possono trattarsi unitariamente e sono manifestamente infondati.

Invero, la conferma del vincolo reale, apposto ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. sulle somme ivi depositate anche in funzione della possibile confisca per equivalente, rinviene nell'ordinanza impugnata una pluralità di elementi di fatto che escludono tanto che dalla mera esistenza della delega se ne sia fatta derivare una sorta di presunzione *iures et de iure* di esclusiva operatività del conto in capo al (omissis) , quanto che l'assenza di limitazioni al conferimento della delega dimostrasse già di per sé la riconducibilità e la disponibilità al medesimo delle somme depositate.

Quanto al primo profilo, l'ordinanza impugnata ha escluso che la produzione della nota della (omissis) fosse di per sé decisiva a dimostrare che il ricorrente non abbia mai, anche sostanzialmente, operato sul conto. Al riguardo, si è anzitutto osservato come alla nota non sia allegata la lettera con cui è stato precisato l'oggetto delle informazioni che si chiedevano alla banca. Tale lacuna è ragionevolmente idonea ad incidere sulla completezza ed esaustività della risposta. Inoltre, si è al contempo sottolineato come le operazioni eseguite sul conto riguardino pagamenti attraverso il servizio di banca diretta, cioè mediante connessione rete, e, dunque, non può escludersi che siano stati effettuati da persona differente dal titolare del conto, in ipotesi dallo stesso indagato. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, la quale è aderente ai dati di fatto richiamati nel documento prodotto. Pertanto, la censura mossa dalla ricorrente finisce per tradursi in un vizio di motivazione precluso in questa sede ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.



Con riguardo al secondo motivo, la disponibilità anche in capo all'indagato delle somme depositate sul conto corrente della ricorrente, è stata ricavata dal giudice del riesame da elementi ulteriori rispetto a quello costituito dall'essere il mero titolare di una delega priva di limiti ad operare sul conto (così privandosi di decisivo rilievo l'orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, al quale se ne contrappongono altri più recenti). In particolare, si è fatto riferimento all'anomalia costituita dalla revoca della delega nel corso del procedimento penale, all'esistenza di un regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi, all'assenza di una stabile occupazione lavorativa della ricorrente che giustifichi l'esclusiva riconducibilità alla medesima delle somme ivi depositate ed anche alla natura delle operazioni svolte che ne consentivano l'esecuzione, in ipotesi, dallo stesso indagato. Si tratta di elementi idonei a sostenere con giudizio di ragionevole probabilità - considerata la sede incidentale in cui tale valutazione è stata espressa - che l'indagato avesse il potere di disporre autonomamente delle somme sul cui conto era delegato ad operare, al medesimo riconducibili. La decisione sul punto adottata sfugge, dunque, al vizio di violazione di legge denunciabile in questa sede.

4.3. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso. Nessuna mancanza di motivazione è riscontrabile nel provvedimento impugnato - anche sotto il profilo dell'apparenza - con riguardo al parziale dissequestro della somma di € 25.00,00. Al riguardo, infatti, non è in discussione che la ricorrente abbia ricevuto quella somma, ma che l'abbia poi versata sul conto corrente ove insiste il sequestro. L'ordinanza impugnata, infatti, ha precisato come non risulti se è stata poi versata su un conto corrente, precisamente quale e quando ciò sia avvenuto. Il ribadire genericamente nel ricorso (vedi pag. 8) che la somma deriva dal versamento di un assegno circolare che la ricorrente ha ricevuto quale caparra confirmatoria per la vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà, non risolve la carenza probatoria rilevata dal giudice del riesame; né all'uopo è idoneo l'altrettanto generico riferimento al fatto che la prova sarebbe in atti.

5. In conclusione, va rigettato il ricorso di (omissis), con condanna *ex lege* del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso di (omissis), con condanna *ex lege* della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 alla cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso di (omissis) e dichiara inammissibile il ricorso di (omissis). Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e l' (omissis) anche al pagamento di € 2.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso, il 19/3/2021.

Il consigliere estensore

Giovanni Ariolli



Il Presidente

Matilde Camino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 MAG. 2021

IL



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

